



Giuseppe Compagnoni

*Statuti e Costituzioni a Ferrara
dal 1797 al 1861*

Laboratorio di Didattica della Storia
Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA DI FERRARA
LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA STORIA

FERRARA: GLI STATUTI E LE COSTITUZIONI NELL'EPOCA RISORGIMENTALE

Il lavoro che proponiamo è frutto della collaborazione tra il Laboratorio di Didattica della Storia dell'Istituto di Storia Contemporanea e il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Prende in esame **gli Statuti e le Costituzioni** che si susseguirono dal 1796 (Campagna napoleonica) al 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) nei vari Stati della penisola e **che interessarono la città di Ferrara e il suo territorio nel mutare degli eventi.**

Non va dimenticato che **la prima cattedra di Diritto Costituzionale in Europa** fu istituita proprio all'Università di **Ferrara** ad opera di **Giuseppe Compagnoni**, segretario della Repubblica Cispadana (1797) e che su sua proposta **il 7 gennaio 1797** a Reggio Emilia il **Tricolore** diventava **bandiera della Repubblica Cispadana.**

Molte pagine della nostra storia dell'Ottocento sono poco conosciute.

Fu un secolo ricco di fermenti politici e di vitalità culturale, in cui si cercò di costruire quella Patria chiamata Italia.

Moti rivoluzionari si alternarono a **rigide repressioni**, le **porte del ghetto** vennero **rimesse e poi ritolte**: anche per gli Ebrei ferraresi Risorgimento non significò solo lotta per l'unità d'Italia, ma anche per la loro emancipazione.

La nostra città, infatti, ebbe una parte non piccola nella storia del Risorgimento nazionale e scoprirlo, conoscerlo, studiarlo è la grande occasione che ci offre il 150° anniversario dell'Unità.

Solo la conoscenza di fatti e personaggi locali, il loro intrecciarsi con avvenimenti nazionali ed europei può creare la consapevolezza di una storia comune, anche se diversificata da vicende politiche proprie dei diversi Stati in cui l'Italia visse divisa per tanti secoli.

CRONOLOGIA DI RIFERIMENTO

Con la Restaurazione (Congresso di Vienna 1814-1815) Ferrara si trovò ad essere governata contemporaneamente dall'Austria e dallo Stato Pontificio.

Già all'inizio del **1818** venne scoperta l'associazione carbonara ferrarese guidata da Giuseppe Delfini e Giovan Battista Canonici. Verso la fine dell'anno i Carbonari ferraresi vennero scoperti ed arrestati.

Nel **1831** i moti di Modena si estesero anche a Ferrara e il 9 febbraio nacque un Governo Provvisorio insurrezionale, che dichiarò decaduto il governo temporale dei papi e costituì la Guardia Civica a garanzia della libertà dei cittadini.

Il 4 marzo le truppe austriache che presidiavano la Fortezza entrarono in città e il 16 marzo la occuparono in nome del Papa.

Nel giugno **1846** venne eletto papa Pio IX, che riaccese le speranze liberali anche fra i ferraresi. Immediatamente gli Austriaci occuparono la città il 7 luglio 1847.

Scoppiò un caso diplomatico: il cardinale Luigi Ciacchi protestò pubblicamente contro gli Austriaci che restarono nella Fortezza, ma cedettero i posti di guardia alle truppe del Papa (dicembre '47).

Si ritornò alla situazione abnorme di sempre.

Il 23 marzo **1848** scoppiò la I Guerra di Indipendenza.

Ferrara fu presente nelle truppe ausiliarie che il Papa mandò in aiuto al Piemonte e con il corpo di volontari dei Bersaglieri del Po, che restarono anche dopo il ritiro delle truppe pontificie.

La guerra terminò con la vittoria degli Austriaci.

Il 9 febbraio **1849** a Roma nacque la Repubblica Romana e cadde il potere temporale del Papa.

Anche a Ferrara il prolegato pontificio lasciò la città e il governo venne affidato a tre cittadini tra cui Carlo Mayr. L'illusione durerà poco.

La caduta della Repubblica romana e il ritorno degli Austriaci indebolì le organizzazioni rivoluzionarie sia a Ferrara che nel resto della penisola.

Nel marzo **1853** vennero giustiziati Succi, Malaguti e Parmeggiani, colpevoli di avere alimentato la rivolta mazziniana con la distribuzione di volantini a teatro.

La Seconda Guerra d'Indipendenza e le vittorie francesi e piemontesi del 1859 liberarono per sempre Ferrara dal potere papale e austriaco.

La spedizione dei Mille completò l'unificazione dell'Italia.

Nel **1861** verrà proclamato il Regno d'Italia.

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE

NAZIONE: complesso di persone che vivono su un territorio accumulate da tradizioni storiche, lingua, cultura, origine, e dalla consapevolezza di appartenere ad una unità indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica.

Nazionalità è l'appartenenza ad un certo gruppo etnico per comunanza di lingua, di cultura, di storia, di religione, ecc...

Se si aggiunge il **vincolo giuridico** (le leggi), **nazione** si identifica con lo **Stato** (Stato nazionale).

Cittadinanza è l'appartenenza di una persona a un determinato Stato.

Elementi fondamentali dello **STATO** sono: il popolo, il territorio, la sovranità, l'ordinamento giuridico (principi e leggi), i fini.

Popolo: persone che vivono in uno Stato del quale fanno parte con pienezza di diritti e di doveri (cittadinanza).

Territorio: spazio limitato da confini fissati dalla natura o da trattati internazionali.

Sovranità: potere originario perché nessun potere sta al di sopra e tutti gli altri poteri derivano da esso.

Ordinamento giuridico: l'insieme dei principi e delle leggi che regolano uno Stato.

Fini: gli scopi danno alla comunità un progetto comune di convivenza e di progresso.

I fini dello Stato sono indicati insieme ai principi fondamentali in un documento chiamato Costituzione (o Statuto).

I poteri dello Stato sono tre:

- 1) **potere legislativo** (fare le leggi);
- 2) **potere esecutivo** (fare eseguire le leggi);
- 3) **potere giudiziario** (fare rispettare le leggi).

I tre poteri sono indipendenti tra loro.

Lo Stato può essere **UNITARIO (unico territorio, unico ordinamento giuridico)**; oppure composto, cioè **FEDERALE**.

Questa parola deriva dal latino "foedus", che significa unione.

Negli Stati federali esistono **leggi federali (comuni a tutti gli Stati membri)** e **leggi statali (proprie di ogni singolo Stato)**. Inoltre abbiamo la presenza di Parlamenti federali e Parlamenti statali; di Governi federali e Governi statali.

MONARCHIA: forma di governo in cui la sovranità viene esercitata solo dal Re (assoluta); oppure esercitata dal Re, ma nei limiti della Costituzione (costituzionale).

REPUBBLICA: forma di governo in cui la sovranità spetta al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e nei limiti della Costituzione.

La monarchia (dal greco: monos = solo, archeo = comando) è la forma di governo più antica. Basti pensare agli Egizi, agli Assiro-Babilonesi, ai re dell'antica Grecia (che parteciparono alla guerra di Troia), ecc...

Molte città greche passarono successivamente ad un governo repubblicano con cariche elettive: Atene, democratico; Sparta, oligarchico.

"Res publica", invece, in latino significa la "cosa pubblica", cioè lo Stato.

Roma conobbe anche un governo repubblicano vero e proprio, che poi sfociò nell'Impero.

Per giungere al **concetto attuale di “repubblica”**, però, dobbiamo arrivare all’età moderna, verso **la metà del Seicento**, quando, con le paci della Westfalia (1648, fine della Guerra dei Trent’Anni), si determinò la fine delle due istituzioni medioevali: la Chiesa, la cui unità era persa per sempre dopo la Riforma Protestante; e l’Impero, che cessava di rappresentare l’ideale politico universale.

Nacque allora un nuovo ordine internazionale, una visione dell’indipendenza degli Stati, della loro sovranità e delle relazioni tra essi, che coinvolgerà anche l’Italia.

Si sviluppò l’idea di **un’Europa fondata sul diritto più che sulla forza**: due Stati incarnavano le libertà repubblicane, la Svizzera e i Paesi Bassi. La rivoluzione puritana di Cromwell aveva instaurato la Repubblica anche in Inghilterra.

Si delineava una nuova visione del potere politico che si configurava come **Stato in grado di abolire i privilegi feudali**.

Suddito: chi si trova in una condizione di dipendenza e disuguaglianza.

Cittadino: chi ha la cittadinanza di uno Stato, cioè un vincolo di appartenenza che comporta un insieme di diritti e di doveri.

Nell’Ottocento si chiama **STATUTO** la **Carta costituzionale propria di uno Stato monarchico**, contenente le norme e i principi giuridici fondamentali, **elaborata dai funzionari del re concessa dal sovrano**.

COSTITUZIONE è l’insieme delle norme giuridiche (leggi) che regolano lo Stato e i suoi rapporti con i cittadini.

La Costituzione è elaborata e votata da un’assemblea democraticamente eletta dal popolo.

INTRODUZIONE

Il Risorgimento Italiano, come qualunque evento della Storia, ha le sue radici ideali e politiche nelle epoche precedenti: in particolare nell'Illuminismo, nella Rivoluzione Francese e nella **Campagna d'Italia di Napoleone (1796-99)**.

Nulla di quanto accadrà successivamente, sia in Italia, sia in Europa, potrà prescindere da questo legame. **Questo il significato politico** che la Campagna assunse; per questo l'Italia napoleonica entrerà giustamente nella storia del Risorgimento come "nazione", una patria unita e libera, uno Stato, una "società".

La stessa idea di Unità d'Italia e il Tricolore, suo simbolo, dovranno fare i conti con questi avvenimenti.

Proprio **Napoleone**, prima con la Repubblica Italiana, poi con il Regno d'Italia, fissò i **principi giuridici del futuro Stato liberale**: dalla **definizione dei rapporti fra Stato e Chiesa**, alla realizzazione del principio liberale di rappresentanza del potere a tutti i livelli (dal Parlamento alle amministrazioni locali).

Il ventennio napoleonico **aveva fatto nascere l'idea di nazione**, guardando quegli Stati europei che già si erano consolidati in nazioni.

Questa evoluzione culturale dell'Italia sfociò immediatamente dopo la Restaurazione nelle azioni del Risorgimento.

Anche il Risorgimento ferrarese trova la sua ragion d'essere iniziale in questi stessi avvenimenti, che ne rappresentano le premesse fondamentali.

Ferrara visse queste vicende, prima marginalmente come città periferica dello Stato Pontificio, poi in una posizione di primo piano con la volontà politica di voltare pagina: la creazione di una piccola Repubblica che confluirà (con Bologna, Modena, Reggio) nella **Repubblica Cispadana nel 1797**, quando nacque il Tricolore.

Antonio Frizzi scriveva:

"....

*Al sorgere dell'alba del **memorando giorno 21 Giugno (1796)** entrò in questa città un Ufficiale Francese, il quale recò Lettere del suo Generale al Card. Legato, al Giudice de' Savi, ed al Castellano della Fortezza...*

Il Governo Pontificio Romano, sul punto quasi di contare la sua durata fino a due Secoli dopo la ricupera di Clemente VIII. qui ebbe fine."

- Qual è il legame che ci unisce a quelle vicende lontane?
- Le vicende e le conquiste di ieri sono davvero la premessa della nostra contemporaneità?

STATUTI E COSTITUZIONI

Nel Settecento quasi tutti gli **Stati europei** (compresi gli Stati italiani) erano retti da **monarchie assolute**.

Nel 1789 in Francia, per **abbattere i privilegi** di nobiltà e clero, scoppiò la **Rivoluzione** che aveva lo scopo di ottenere dal Re una **Costituzione**: la legge che regola la vita dello Stato e sancisce la divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Le conquiste di **Napoleone** portarono in tutta Europa le **idee di libertà, uguaglianza, fraternità**. **I sudditi diventarono cittadini** e impararono ad autogovernarsi; l'Italia visse la sua prima esperienza unitaria sotto Napoleone, prima con la Repubblica (1802), poi con il Regno (1805/1813).

Nel **1815 la Restaurazione** (Congresso di Vienna) cercò di cancellare tali conquiste, abolendo le Costituzioni e calpestando il sentimento nazionale dei popoli tra cui Italia e Germania.

Immediata fu la **rivolta**: società segrete (Carboneria), moti, insurrezioni, per riottenere dai rispettivi sovrani le **Costituzioni**.

I primi moti iniziarono in Spagna nel 1820, poi in Italia meridionale e in Piemonte nel '21, quindi in Emilia nel '30-'31.

Infine esplose **in tutta Europa il "48"**.

Anche l'Italia fu attraversata da queste insurrezioni e i sovrani dei vari Stati si videro costretti a concedere le Costituzioni.

LA STORIA

1861: l'Italia diventa uno Stato *uno, libero e indipendente* sotto il governo di un Re di Casa Savoia.

La monarchia di Casa Savoia governerà l'Italia fino all'avvento della Repubblica (2 giugno 1946) con una Costituzione: lo Statuto Albertino.

**Lo Stato italiano si è formato con l'estensione del Regno di Sardegna in fasi successive:
I Guerra di Indipendenza (1848/1849),
II Guerra di Indipendenza (1859)
Spedizione dei Mille (1860).**

Annessioni dell'Italia centrale per Plebiscito (eccetto il Lazio e Roma).

Il 17 marzo 1861 il Regno d'Italia viene solennemente proclamato dal Parlamento italiano, al quale tutte le regioni annesse hanno inviato i loro deputati.

Lo Statuto Sardo del 1848 entra in vigore in tutto il Regno.

Il primo Re d'Italia fu Vittorio Emanuele, che mantenne il titolo di “**secondo**” perché il nuovo Stato era il risultato dell'ampliamento del vecchio Regno di Sardegna.

Si estesero a tutto il territorio nazionale l'organizzazione e le leggi del piccolo Regno dei Savoia.

Vittorio Emanuele II assunse il titolo di “*re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione*”.
Nasceva uno Stato monarchico- liberale.

Alla base del nuovo Stato si mantenne **lo Statuto Albertino, la Costituzione concessa da Carlo Alberto il 4 Marzo 1848 ai sudditi del piccolo Regno di Sardegna.**

CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO

Concesso Breve Flessibile

“**Concesso**”, in quanto elargito dal Re **agli “amatissimi sudditi”**, elaborato dai suoi funzionari.

“**Breve**”, in quanto riconosceva **formalmente l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge**, si **limitava ad elencare le principali libertà individuali**, attribuiva il **potere legislativo ad un Parlamento** composto da due Camere, ma **solo una elettiva: la Camera dei deputati.**

“**Flessibile**”, in quanto, pur essendo legge fondamentale dello Stato, **poteva essere modificato da una legge ordinaria**: il Parlamento, cioè poteva emanare norme contrarie ai principi che lo Statuto aveva previsto.



CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, del Chiabiese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Mare, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Cuneva, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Coceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro, che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità Ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per stabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi: e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4.

Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 5.

Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 7.

La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9.

Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11.

La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

Art. 12.

La libertà individuale sarà garantita.

Art. 13.

I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14.

Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o disciogerla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni Comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 50 centesimi il chilogramma fino dal 1° luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate di cui sono e saranno degni.

STATUTO ALBERTINO 1848

Carlo Alberto

Per la grazia di Dio Re di Sardegna...abbiamo ordinato e ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia quanto segue:

Art.1. **La Religione Cattolica**, Apostolica e Romana è la **sola Religione dello Stato**. **Gli altri culti** ora esistenti **sono tollerati** conformemente alle leggi.

Art.3. **Il potere legislativo** sarà **collettivamente esercitato dal Re e da due Camere**; il Senato e la Camera dei Deputati. (Solo la **Camera dei Deputati** veniva **eletta** a suffragio universale; i membri del **Senato**, invece, venivano **nominati a vita dal re**).

Art.4. **Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.**

(Questo è il motivo per cui il Parlamento poté emanare leggi contrarie ai principi previsti dallo Statuto e facilitare l'avvento di un regime totalitario durante il Fascismo, in quanto mancava un organo di garanzia

I decreti, riguardanti la libertà di culto, furono aggirati dalle leggi promulgate durante la dittatura fascista, fino a giungere all'emanazione delle leggi razziali del 1938).

Art.5. **Al solo Re appartiene il potere esecutivo.** ...

Art.6. **Il Re nomina tutte le cariche dello Stato,** ...

Art.24. **Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.** Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

17 febbraio 1848: DECRETO DI EMANCIPAZIONE DEI VALDESI

29 marzo 1848: DECRETO DI EMANCIPAZIONE DEGLI EBREI

19 giugno 1848 decreto n. 735:

“Eugenio principe di Savoia - Carignano
luogotenente generale di S.M. nei regii stati in assenza della M.S.

Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini, che non professano la religione cattolica,

il senato e la camera dei deputati hanno adottato,
noi in virtù dell'autorità delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

articolo unico

la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

data Torino addì 19 giugno 1848”.

È opportuno ricordare che il diritto di voto (suffragio) era esteso ai cittadini maschi, alle persone colte e ai cittadini con un reddito (censo) elevato.

Per parlare di un vero e proprio “**suffragio universale**” in **Italia** bisognerà attendere la fine della II Guerra Mondiale, quando **tutti i cittadini, comprese per la prima volta le donne**, votarono al Referendum “Monarchia o Repubblica”.

Vinse la Repubblica proclamata il **2 giugno 1946**.




F.A. Triani 0386

Piano di costituzione per la Repubblica cispadana. - In Modena, 1797. - 87, [1] p. ; 8°.

Dichiarazioni dei diritti, e doveri dell'uomo, e del cittadino / Costituzione. Titolo primo. Repubblica cispadana, p. 6-7.

indice



La Repubblica Cispadana, Reggio Emilia e la nascita del tricolore

attuale [Insegna presidenziale](#), salvo che quest'ultima è a sua volta contenuta dal blu dei [Savoia](#) (a sua volta frutto di una antica dedica alla [Madonna](#)).

• Con la nascita del [Regno d'Italia \(1805-1814\)](#), nel primo quadrato verde venne iscritta l'[Aquila Imperiale](#).

Bandiere napoleoniche




1796 - bandiera della Repubblica Transpadana




1796 - bandiera della Repubblica Cispadana



1797 - bandiera della Repubblica Cispadana



1798 - bandiera della Repubblica Cisalpina



1802 - bandiera della Repubblica Italiana



1805 - bandiera del Regno d'Italia

CAPITOLO I

Dall'esame dei principi fondamentali e degli articoli più significativi scaturiscono le differenze fra le Costituzioni monarchiche e quelle repubblicane.

La più antica Costituzione repubblicana è quella della Repubblica Cispadana del 1797.

Iniziamo dalla lettura proprio da questa che ha dato origine e improntato tutte le altre.

Il testo costituzionale è preceduto dalla **“Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei cittadini”**, esplicitando in questo modo **il concetto di cittadinanza**: l'insieme delle norme giuridiche (leggi) che regolano i rapporti tra Stato e i cittadini.

Leggiamo l'**Articolo 3 della nostra Costituzione**: nelle sue affermazioni per noi irrinunciabili, nell'altezza espressa dalla parole del Comma 2

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini...,

si cela la storia di quanti si sono battuti, hanno lottato, sono morti per lasciarci un'eredità tanto preziosa che solo noi possiamo e dobbiamo difendere e mantenere.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA 1797

La prima parte è rappresentata dalla

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

proclamata **“in faccia a Dio”**.

I – I diritti dell'Uomo, che vive in società, sono la Libertà, l'Uguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

II – La Libertà consiste in poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui...

III – L'Uguaglianza consiste in quello che la legge è la stessa per tutti e quando protegge e quando punisce.

Il testo costituzionale segue la dichiarazione dei diritti e dei doveri.

Dall'analisi degli articoli si deduce che:

- 1) Il testo costituzionale segue la dichiarazione dei diritti e dei doveri
- 2) Non si parla di sudditi, ma di cittadini
- 3) L'universalità dei cittadini è il Sovrano
- 4) E' evidente l'impronta della Costituzione della Repubblica Francese
- 5) Si basa sui concetti di libertà, uguaglianza e felicità:

“Libertà e uguaglianza sono le basi della Repubblica. Nella virtù e nell'unione de' Cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo”.

- 6) Conserva la religione cattolica e permette libertà di culto solo agli Ebrei

Art. 1. La Repubblica Cispadana è una, e indivisibile.

Art. 2. L'Universalità dei Cittadini è il Sovrano.

.....

“Libertà e uguaglianza sono le basi della Repubblica. Nella virtù e nell'unione de' Cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo”.

.....



Conserva la religione cattolica e **permette libertà di culto (“libero e pubblico Esercizio per tutto il suo territorio”)** solo agli Ebrei.

Proprio **con l’arrivo di Napoleone furono abbattuti i cancelli del Ghetto** che erano stati **innalzati fin dal 1624 per volere del Papa**. Per questo si sentì la necessità di tutelare gli Ebrei, che da sempre erano stati considerati a pieno titolo appartenenti alla comunità cittadina.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA LUGLIO 1797

“Il Direttorio esecutivo della repubblica francese ... dà al popolo cisalpino la propria costituzione... Dal regime militare il popolo cisalpino deve dunque passare ad un regime costituzionale. ... Ben da molti anni non esistevano più repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell’Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri. ... l’Italia moderna non ha degenerato...essa è degna ancora della libertà”.

Firmato, Bonaparte

La prima parte è rappresentata dalla
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
proclamata “in presenza di Dio”

DIRITTI

Art. 1 - I diritti dell’uomo che vive in società sono la Libertà, l’Uguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

.....
Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa della maggioranza de’ cittadini o de’ loro rappresentanti.

DOVERI

Art. 1 – Il mantenimento della società richiede, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano i loro doveri.

Art. 2 - Tutti i doveri dell’uomo e cittadino derivano da questi due principi scolpiti dalla natura in tutti i cuori: “Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi”. “Fate costantemente agli altri il bene che vorreste fatto a voi.”.

.....
Art. 7 – Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude coll’astuzia e co’ raggiri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

.....

COSTITUZIONE

Dall'analisi degli articoli si deduce che:

- 1) Il testo costituzionale segue la dichiarazione dei diritti e dei doveri
- 2) Non si parla di sudditi, ma di cittadini
- 1) L'universalità dei cittadini è il Sovrano
- 2) È evidente l'impronta della Costituzione della Repubblica Francese
- 3) Riconoscenza alla Francia:
- 4) Si basa sui concetti di libertà, uguaglianza, sicurezza, proprietà.

Art. 1 – La Repubblica Cisalpina è una e indivisibile.

Art. 2 – L'universalità de' cittadini della Repubblica Cisalpina è il Sovrano.

Art. 3 - La Repubblica Cisalpina conserva e tramanda ai posteri il sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui è debitrice della recuperata libertà.

Seguono i TITOLI che regolano il funzionamento dello Stato e, in particolare il TITOLO II: STATO POLITICO DE' CITTADINI, che spiega in cosa consiste il diritto/dovere di cittadinanza, come si acquisisce, come si perde.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 26 GENNAIO 1802

Napoleone, prima con la Repubblica Italiana, poi con il Regno d'Italia, fissò i **principi giuridici del futuro Stato liberale**: il principio di rappresentanza del potere (dal Parlamento alle amministrazioni locali) e la **definizione dei rapporti fra Stato e Chiesa**.

La Repubblica italiana venne proclamata il 26 gennaio 1802 dalla Consulta straordinaria cisalpina convocata a Lione con legge del 12 novembre 1801 (legge 21 brumale anno X).

Contemporaneamente fu promulgata la Carta costituzionale e si provvide alla nomina del Presidente, del vicepresidente e delle altre più importanti cariche istituzionali (nomine 26 gennaio 1802). Questa Costituzione entra in vigore all'indomani della proclamazione da parte di Napoleone della Repubblica Italiana (1802-1805).

La Costituzione, che ricalcava il modello di quella francese dell'anno VIII, era formata da 128 articoli, raggruppati in 15 titoli.

TITOLO I DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1 – La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato.

Art. 2 – La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.

Art. 3 – Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

TITOLO II DEL DIRITTO DI CITTADINANZA

Art. 8 – La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

TITOLO III DE' COLLEGI

Art. 10 – Tre collegi elettorali, cioè il collegio de' possidenti, quello de' dotti, e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

STATO PONTIFICO PIO IX 1848

STATUTO FONDAMENTALE PEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DI SANTA CHIESA

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 14 Marzo 1848, anno secondo del Nostro Pontificato.

.....
“Ma poiché i Nostri Vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere **il beneficio di una Rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa**, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, né fidar meno nella loro gratitudine non già verso la Nostra umile Persona... ma verso la Chiesa e quest’Apostolica Sede...”.

“Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi...Noi intendiamo affidare questa prerogativa a **due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell’uno da Noi nominati, e nell’altro deputati** da ogni parte dello Stato **mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita**: i quali e rappresentino gl’interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri Domini....”.

“...riserbiamo a **Noi e ai Nostri Successori la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi** che saranno dai predetti Consigli deliberate...”.

La prima parte dello Statuto è rappresentata dalle **Disposizioni Generali**, che si compongono di **13 articoli**. Seguono: **Dell’alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati**, le **Attribuzioni dei due Consigli**, **Del sacro concistoro**, **Dei Ministri**, **Del tempo della Sede vacante**, **Del Consiglio di Stato**, infine le **Disposizioni transitorie**.

Noi segnaliamo le parti che, a nostro parere, suscitano maggiore interesse:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. III. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, **l’ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell’applicazione delle leggi** ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia...

Art. V. **La Guardia Civica si ha come istituzione dello Stato...**

Art. VI. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi.

Art. XI. **L’attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita** e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni,...

DELL’ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Art. XIV. **Il Sommo Pontefice convoca, proroga e chiude le sessioni d’ambidue i Consigli**. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni....

Art. XVII. **Le sessioni dell’uno e dell’altro Consiglio sono pubbliche**. Ciascun Consiglio, però, si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.

Art. XIX. **I membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice.** Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'età di 50 anni ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Art. XXII. **L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori,** sulla base approssimativa di un deputato per ogni 50.000 anime.

Art. XXIII. Sono **elettori:**

1. i Gonfalonieri, Priori ed anziani delle città, e comuni...
2. quelli che nel **censo** sono iscritti possessori di un capitale di scudi 500;
3. quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui;
4. **i membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato;**

.....

Art. XLVI. **Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in stato di accusa i ministri.** Se essi sono laici, spetterà all'alto Consiglio il giudicarli...Se essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.

Abbiamo dato ampio spazio allo Statuto di Pio IX per due motivi fondamentali:

- primo, perché **Ferrara** faceva parte dello Stato Pontificio;
- secondo perché molte illusioni nacquero da questa apertura liberale del Papa, rispetto ai suoi predecessori: si passava **da un regime di monarchia assoluta ad un regime di monarchia liberale, basata su una Costituzione.**

Molto troviamo in comune con gli articoli dello Statuto Albertino, concesso sempre nel **1848** sotto la spinta rivoluzionaria che aveva travolto l'intera Europa e, di conseguenza, i vari Stati italiani.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA 1849

Questa è, senza dubbio, la più avanzata in senso democratico di tutte le Costituzioni italiane del Risorgimento. Ne riportiamo molte parti proprio per renderci conto di quanto abbia ispirato la nostra Carta repubblicana (1948).

Le **nuove idee democratiche**, ispirate soprattutto a Mazzini, fondavano la vita politica e civile sui principi che sarebbero diventati realtà in Europa un secolo dopo: il **suffragio universale maschile, l'abolizione della pena di morte, la libertà religiosa.**

Fra i principi fondamentali **toglie il riconoscimento della religione cattolica come religione dello Stato**, affermando il **principio della irrilevanza della "credenza religiosa"** per l'esercizio dei diritti civili e politici.

PRINCIPII FONDAMENTALI

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità, propugna l'italiana.

Proclamazione della Repubblica Romana, nel 1849, in Piazza del Popolo -



V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 1. - Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART. 2. - Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

ART. 3. - Le persone e le proprietà sono inviolabili.

ART. 4. - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

ART. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

ART. 6. - Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

ART. 7. - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

ART. 8. - L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART. 9. - Il segreto delle lettere è inviolabile.

ART. 10. - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

ART. 11. - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

ART. 12. - Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

ART. 13. - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

ART. 14. - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percepita per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Un solco profondo divide lo Statuto di Pio IX dalla Costituzione della Repubblica Romana (1849); le circostanze storiche impedirono poi che entrasse in vigore.

Anche **Ferrara** visse queste vicende così vicine nel tempo, così lontane nell'affermazione di principi che entreranno a pieno titolo solo nella nostra Carta costituzionale nata dal secondo Risorgimento: quello della Resistenza.

“ Italiani! L'ora è venuta che debbono compirsi gli alti destini d'Italia.
La provvidenza vi chiama infine ad essere una nazione indipendente.
Dall'Alpi allo stretto di Sicilia odasi un grido solo: L'INDIPENDENZA
D'ITALIA”

Da **Il Proclama di Rimini 30 Marzo 1815 di GIOACCHINO MURAT** (che abbandona Napoleone in nome di un superiore interesse nazionale, di un'Italia unita...).

Ecco perché abbiamo voluto cercare e trovare le radici più lontane: perché è necessario capire il succedere degli avvenimenti e divenirne consapevoli.

GUIDA AL CONFRONTO E ALLA COMPRESIONE

- 1) Leggendo queste pagine, trovi frequentemente la parola SOVRANITA'. Cosa significa? Cerca di spiegarlo con le tue parole, poi confrontale con la definizione del vocabolario.
- 2) A chi appartiene la "sovranità" in una Monarchia? E in una Repubblica?
- 3) L'art.1 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma: "...La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.". Trovi lo stesso concetto nelle Costituzioni che abbiamo esaminato? Con quali parole viene espresso?
- 4) In una Monarchia costituzionale cosa trovi "al di sopra" del Re stesso?
- 5) Quali sono i poteri fondamentali dello Stato? Come sono divisi nei vari sistemi di governo? (Monarchia assoluta, Monarchia costituzionale, Repubblica).
- 6) Da dove deriva l'idea di REPUBBLICA che rappresentò uno degli ideali del nostro Risorgimento?

Repubblica Cispadana (gennaio 1797)

- 1) Si parla di Uomo e Cittadino: cosa significano?
- 2) Quali sono le basi della Repubblica?
- 3) Cos'è una Repubblica?
- 4) Qual è il rapporto con le religioni?

Repubblica Cisalpina (luglio 1797)

- 1) Quali sono i diritti e i doveri dell'Uomo e del Cittadino?
- 2) In che cosa questa Costituzione è simile alla Costituzione della Repubblica Cispadana?

Repubblica Italiana (1802)

- 1) Cosa significa "futuro Stato liberale"?
- 2) Cosa si intende per "definizione dei rapporti fra Stato e Chiesa"?

Statuto Albertino (1848)

- 1) Perché si chiama Albertino?
- 2) Cosa si intende per sudditi? Che differenza c'è con "cittadini"?
- 3) In cosa consiste l'uguaglianza dei cittadini?
- 4) Quali poteri ha il Re?
- 5) Chi aveva il diritto di voto?
- 6) Qual è il rapporto con le religioni?

Statuto dello Stato Pontificio – Pio IX (1848)

- 1) Che poteri ha il Papa riguardo alle leggi?
- 2) L'ordine giudiziario è indipendente?
- 3) La "censura" ufficialmente abolita da cosa è sostituita?

Repubblica Romana (1849)

- 1) Perché è ritenuta la più avanzata fra le Costituzioni del Risorgimento?
- 2) In che cosa anticipa i principi della attuale Costituzione Italiana?
- 3) Quali nuove idee democratiche suggeriscono i principi fondamentali?
- 4) Quali sono le principali libertà?
- 5) Qual è il rapporto con le religioni?
- 6) In che articolo appare (e con quale potere) la parola “popolo”?

In copertina: ritratto di Giuseppe Compagnoni, originario di Lugo, all'epoca territorio ferrarese.

DECEGGERANDOSE IN FERRARA

LA COSTITUZIONE DEL PIEMONTE

SONETTO

DECLAMATO NEL TEATRO COMUNALE

DALL' AUTORE

Deh ! tergi il ciglio dal tuo lungo pianto
O Italia madre d' infiniti Eroi ,
Or che premono i Re l' orme del SANTO
Che beati vuol tutti i figli suoi.

Vedi , ovunque è letizia, ovunque il canto
S' ode intorno echeggiar ai lidi tuoi ;
Poichè quel giorno sospirato tanto
Spuntò di LIBERTADE anco per noi.

Giustizia offesa , già salita al Cielo ,
Scende placata fra le umane genti ,
Rotto alla colpa e alle mal' opre il velo.

I pallidi nimici or son frementi ;
Chè lor toglie di mano il crudo telo
LIBERTADE, che innalza al Ciel le menti.

*Alcuni Cittadini in segno di stima
ed ammirazione per l' autore*

DEL DOTTOR M. L. FINZI